

La Società di Mutuo Soccorso

1. Gli enti mutualistici non societari

Anche se la legge 59/92 ha riportato l'attenzione sulla nozione di ente mutualistico, dettando disposizioni al riguardo in tre diversi articoli, ancora manca nel nostro ordinamento una chiara definizione degli enti mutualistici, sia per quanto riguarda la loro connotazione giuridica, sia per quanto riguarda le caratteristiche dei diversi soggetti ipotizzabili. L'art. 2512 C.C. si limita a precisare che gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali. Per tale motivo si tende ad escludere, anche se non in termini tassativi, ogni riferimento alle norme civilistiche.

Ritenendo che gli enti mutualistici societari siano rappresentati dalle società cooperative e dalle altre entità giuridiche che a queste si rifanno (Piccola società cooperativa, Consorzi cooperativi e Cooperative consortili), si viene ad affrontare nel presente esame la fattispecie degli enti mutualistici non societari.

Mentre però per gli enti mutualistici societari si è in grado di formulare l'elencazione delle fattispecie esistenti con grande precisione, volendo ripetere il medesimo elenco per gli enti mutualistici non societari, ci si trova di fronte a rilevanti difficoltà di individuazione.

In tali enti, secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al Codice Civile, rientrano gli enti costituiti forzosamente senza che fra gli aderenti esista un contratto di società. Un esempio fornito dalla stessa Relazione era quello dei Consorzi obbligatori per legge come i consorzi agrari, richiamo che però non è più attuale. Per tali strutture sono infatti cambiati i riferimenti legislativi rispetto al momento dell'emanazione del Codice Civile, con la conseguenza che non appare più corretto ritenere ammissibile la ricomprensione dei Consorzi agrari,

nominati nella Relazione di accompagnamento, fra gli enti mutualistici non societari.

L'esclusione dei citati consorzi comporta che la trattazione degli enti mutualistici non societari debba necessariamente trasferirsi all'esame di altre tipologie giuridiche e ricomprendere fra queste gli organismi legalmente riconosciuti con Regio decreto ai sensi dell'art. 12 del C.C., provvedimento sostituito successivamente dal riconoscimento del Presidente della Repubblica o con decreto del Prefetto, se tali enti operano nell'ambito della provincia o con provvedimento del Presidente della Regione, se operanti in materie di competenza regionale, come previsto ad esempio dalla legge 22 luglio 1975, n° 382.

A tali soggetti si aggiungono quelli costituiti sotto forma di associazioni di Mutuo Soccorso, regolate dalla Legge 15 aprile 1886, n° 3818 ⁽¹⁾, fatta eccezione però per quelle trasformatesi in società di mutua assicurazione, ai sensi degli artt. 2546 e ss C.C.

Infine è necessario considerare i Fondi pensione, regolati dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n° 124.

La realtà giuridica appena descritta risulta particolarmente significativa in quanto l'art. 15 della legge 59/92 prevede, al comma 7, che tali enti mutualistici non societari sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro, con le stesse modalità riservate alle società cooperative, sempre che le leggi speciali non dispongano diversamente in merito.

Non venendo definita dal Codice Civile o da altre norme di legge la tipologia degli enti mutualistici, la Direzione Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro ha ritenuto necessario chiedere un parere al Consiglio di Stato riguardo quali soggetti possono essere considerati enti mutualistici. Esprimendo il proprio parere, il Consiglio di Stato ha individuato come enti mutualistici tutti quelli che operano senza fini di lucro,

⁽¹⁾ In Appendice

elencandone alcuni esempi, senza ritenere però che tale elencazione possa definirsi esaustiva.

Per tale motivo si ritiene opportuno riportare testualmente la citata nota predisposta dal Consiglio di Stato in data 23 settembre 1992, ripresa poi nella Circolare n° 117/1992 della citata Direzione Generale della Cooperazione.

«La legge 31 gennaio 1992, n° 59, recante nuove norme in materia di società cooperative, all'art. 15, comma 7, dispone l'assoggettamento alla vigilanza del Ministero del Lavoro, degli enti mutualistici di cui all'art. 2512 C.C. fatte salve le leggi speciali.

Soggiunge che tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

L'art. 2512 del Codice Civile, rubricato come Enti mutualistici, a sua volta dispone che gli Enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali.

L'innovazione viene ad operare in relazione agli Enti contemplati agendo sulla gerarchia delle fonti nel senso che la disciplina generale che oggi viene ad applicarsi è quella del codice civile che comporta la vigilanza del Ministero del Lavoro.

L'individuazione di quali siano detti Enti mutualistici chiede un certo sforzo interpretativo, attesa la genericità della formulazione legislativa, il dibattito dottrinario verificatosi in proposito e la carenza di chiare indicazioni nella Relazione al Codice Civile.

Peraltro dall'interpretazione della previsione dettata dall'art. 2512 C.C. in raffronto alla portata prescrittiva dell'art. 2511 C.C. - secondo cui le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative secondo le disposizioni del capo I del Titolo VI del libro V del C.C. - emerge che dal regime stabilito dal codice erano esclusi i soggetti diversi dalle società pur caratterizzati dalla finalità mutualistica. Lo scopo quanto meno prevalentemente mutualistico proprio di Enti privati a struttura non societaria veniva perciò a caratterizzare una categoria di soggetti residuali esclusi dalle norme del codice civile e dai controlli sulla gestione delle

società cooperative genericamente previsti dall'art. 2547 C.C. e concretamente disciplinati dal D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577 e s.m.

Nel precedente regime poteva tuttavia affermarsi con certezza che la mancata soggezione al codice civile comportava l'inapplicabilità del D. Lgs. n° 1577 del 1947 ora citato a quei soggetti cui l'attuale disposizione ha voluto oggi chiaramente innovare estendendo detta disciplina.

Per la soluzione dei quesiti giova tener conto altresì dell'art. 21, commi 5 e 7, e dell'art. 18, comma 6, della citata legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale suggerisce che tra gli Enti di cui al citato art. 2512 C.C. possano annoverarsi le Società di mutuo Soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n° 3818; i Fondi aziendali di cui all'art. 2117 C.C.; le Casse mutue aziendali; le Associazioni agrarie di mutua assicurazione; le Associazioni aventi finalità sociali e assistenziali (in materia sociale, sanitaria integrativa, di previdenza integrativa, creditizia), soggette agli artt. 12 e 36 C.C.

Osserva la Sezione che il criterio assunto a base di tale elencazione può essere sostanzialmente condiviso e così pure l'elencazione elaborata che potrebbe tuttavia non essere tassativa ed esaustiva e nel contempo non dovrebbe operare in modo meccanicistico e nominalistico, ma sempre sul ravvisato riscontro che il soggetto considerato sia fondato sul concetto di mutualità associativa comportante la reciproca prestazione tra associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta o indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

Sul punto può essere utile il parere di questa Sezione del 14 novembre 1979, n° 1018 che sembra aver anticipato su taluni punti la nuova legge in via di interpretazione sistematica.

Può giovare tuttavia qualche precisazione a titolo

prevalentemente indicativo:

1) *la inclusione dei fondi speciali per la previdenza ed assistenza di cui all'art. 2117 C.C. non esclude che il rapporto giuridico tra lavoratore e fondo speciale - regolato nell'ambito del rapporto privatistico-contrattuale correlato con il rapporto di lavoro (Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1989, n° 661) rimanga assoggettato all'attuale regime di tutela delle situazioni giuridiche soggettive, cui verrebbe a giustapporsi il potere di vigilanza del Ministero del Lavoro;*

2) *l'assoggettamento alla vigilanza ministeriale delle "Società di Mutuo Soccorso" trova un suo puntuale fondamento legislativo nell'art. 18 comma 6 della L. n° 59 del 1992, secondo cui alle varie Sezioni del Registro prefettizio delle Società cooperative previsto dal citato D. Lgs. C.P.S. n° 1577 del 1947 è aggiunta la "Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del Codice Civile";*

3) *per quanto attiene al 2° quesito, formulato come soggezione alla mera vigilanza ministeriale o alternativamente a tutti i controlli e provvedimenti conseguenti alle ispezioni, previsti dal più volte citato D. Lgs. 1577/47, la Sezione è dell'avviso che la vigente normativa in materia di vigilanza sia applicabile "in toto" ai soggetti sopra individuati.*

Invero la semplice circostanza che l'art. 15, comma 7, della L. n° 59 del 1992, prescrive che la vigilanza "si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative" vuol chiarire la portata dell'espressione che la precede immediatamente - che stabilisce una generica vigilanza ministeriale - con implicito ma certo richiamo al citato D. Lgs. C.P.S. del 1947 e succ. mod. nel senso che questo si applicherà non soltanto nelle sue forme procedurali ma anche per realizzare tutti i più penetranti controlli previsti.

Da quanto precede consegue la soluzione anche del terzo quesito, nel senso che la cancellazione dal Registro prefettizio comporta l'automatica decadenza dei benefici fiscali.

D'altronde tale conclusione è confortata dal preciso disposto dell'art. 16 del suddetto D. Lgs. C.P.S. che, concernendo gli enti contemplati dal decreto stesso, viene a ricomprendere oggi anche i soggetti sopra esaminati in virtù delle innovazioni già menzionate (art. 18, comma 6 della L. n° 59 del 1992)».